

**Corso di formazione R.S.P.P.  
D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016**

**Modulo B COMUNE  
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P**

**RISCHI INFORTUNISTICI**



**UD4**


*Marco Fantini*  
*SPSAL Reggio Emilia*

*Novembre 2020*

**UD4  
CONTENUTI**

- **MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE**
- **RISCHIO MECCANICO**
- **RISCHIO ELETTRICO**
- **MOVIMENTAZIONE MERCI\***





D. Lgs. 81 *del 30.04.2008*

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA  
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - Capo I  
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

**D.LGS. 81/08 TIT.III  
USO ATTREZZATURE DI  
LAVORO E D.P.I.**

**Art. 69**

**DEFINIZIONI**

***RIPRESE DA DIR. 89/655/CEE***

- a) ATTREZZATURA DI LAVORO:**  
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,  
inteso come il complesso di macchine, attrezzature e  
componenti necessari all'attuazione di un processo  
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro

**Art. 69**

**DEFINIZIONI**

**b) USO DI ATTREZZATURA DI LAVORO:**

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

**c) ZONA PERICOLOSA:**

qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso

**Art. 69: DEFINIZIONI**

**d) LAVORATORE ESPOSTO:**

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa

**e) OPERATORE:**


il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro

## Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

### COMMA 1

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di *Direttive Comunitarie* di prodotto

SI RIFERISCE AD ATTREZZATURE  
MARCATE CE






## Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

### COMMA 2

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V

SI RIFERISCE AD  
ATTREZZATURE  
NON MARCATE CE





## **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**

### **ALLEGATO V PARTE I**

#### **REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO**

- **SISTEMI E DISPOSITIVI DI COMANDO**
- **RISCHI DI ROTTURA, PROIEZIONE E CADUTA DI OGGETTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO**
- **EMISSIONI DI GAS VAPORI LIQUIDI POLVERI ECC.**
- **STABILITÀ**
- **RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI**
- **ILLUMINAZIONE**
- **TEMPERATURE ESTREME**
- **SEGNALAZIONI INDICAZIONI**
- **VIBRAZIONI**
- **MANUTENZIONI RIPARAZIONI REGOLAZIONI**
- **INCENDIO ESPLOSIONE**

## **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**

### **ALLEGATO V PARTE II**

#### **PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI A ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE**

1. **PIANI DI POSA ROTAIE PERCORRIBILI**
2. **PRESSE**
3. **CESOIE**
4. **CESOIE GRANDI CON PIU' OPERATORI**
5. **LAMINATOI – CALANDRE**
6. **MESCOLATORI PER GOMMA**
7. **VANO DI IMBOCCO DELLE TREBBIATRICI**
8. **PARAPETTO ALLA FOSSETTA DELLE TREBBIATRICI**



## **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**

### **ALLEGATO V PARTE II**

#### **PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI A ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE**

1. DISPOSITIVI DI SBARRAMENTO PER PIANI INCLINATI
2. DISPOSITIVI AUTOMATICI DI FINE CORSA
3. COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE
4. ELEVATORI MONTATI SU IMPALCATURE
5. PROTEZIONE PER MOLE ABRASIVE
6. PROTEZIONE LIMITATA PER MOLE ABRASIVE
7. PROTEZIONI SEGHE CIRCOLARI
8. PROTEZIONI PER FRESATRICI DA LEGNO (TOUPIE)
9. ORGANI LAVORATORI DEI FRANTOI – DISINTEGRATORI
10. APERTURE DI ALIMENTAZIONE DEI FRANTOI
11. GUIDANAVETTA PER TELAI MECCANICI DI TESSITURA
12. PORTE DELLE STUFE DI ESSICAZIONE
13. ALIMENTAZ. A BASSA TENSIONE PER APPARECCHI ELETTRICI PORTATILI
14. DOPPIO ISOLAMENTO PER APPARECCHI ELETTRICI PORTATILI

## **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**


### **ALLEGATO V PARTE II**

#### **PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI A ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE**

1. ARCO DI PROTEZIONE ATTREZZATURE MOBILI
2. CINTURE DI SICUREZZA
3. PROTEZIONE APERTURE DI CARICO/SCARICO
4. MACCHINE SOLLEVAMENTO PERSONE
5. SCALE AEREE
6. PONTI SOSPESI
7. ASCENSORI E MONTACARICHI
8. MANDRINO TORNIO
9. SEGHE CIRCOLARI A CALDO
10. CESCOIE A COLTELLI CIRCOLARI
11. VALVOLA DI SICUREZZA SUI COMPRESSORI
12. PRESSE FUSTELLATRICI

## Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

### COMMA 4




### LE PROCEDURE PREVISTE DAGLI ARTT. 20 E 21 DEL D.LGS. 758/94 VENGONO ESPLETATE:

- a) Dall' organo di vigilanza che ha accertato (era: rilevato) in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del DdL utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura mediante:
- apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione
  - idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione

## Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA


### COMMA 4



### LE PROCEDURE PREVISTE DAGLI ARTT. 20 E 21 DEL D.LGS. 758/94 VENGONO ESPLETATE:

- b) Dall' organo di vigilanza territorialmente competente **rispettivamente**, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale di controllo del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più RES previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'art. 70

## Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA



### COMMA 4


#### AZIONI ORGANO DI VIGILANZA:

- Segnalazione ai Ministeri
- Prescrizione al DdL (Art. 70, comma 1)

Vizio: palese - occulto

DISPOSIZIONE AL DdL

## Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA



### COMMA 4

#### AZIONI ORGANO DI VIGILANZA nei confronti di:

- Fabbricante
- Catena della distribuzione

Alla conclusione dell'accertamento tecnico

Vizio: palese - occulto

NESSUN COINVOLGIMENTO DELLA  
CATENA DELLA DISTRIBUZIONE

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

**Art. 71**

### **COMMA 1**

**Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi**

**che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive Comunitarie**

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

**Art. 71**

### **COMMA 2**

**ALL'ATTO DELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, IL DATORE DI LAVORO PRENDE IN CONSIDERAZIONE:**

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere**
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro**
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse**
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso**

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

**COMMA 3**

**Art. 71**

**Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI**

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

**COMMA 3**

**Art. 71**

**ALLEGATO VI**

- 1. STABILITA' DELLE ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO**
- 2. SOLLEVAMENTO ECCEZIONALE DI PERSONE**
- 3. DIVIETO DI SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI**
- 4. SCELTA DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO**
- 5. DEPOSITO CORRETTO DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO**
- 6. INTERSEZIONE RAGGI D'AZIONE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO**

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

**COMMA 3**

**Art. 71**

### **ALLEGATO VI**

1. **INSTALLATE, DISPOSTE E USATE IN MODO CORRETTO**
2. **RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI**
3. **VIETATO PULIRE, INGRASSARE, OLIARE ORGANI IN MOTO**
4. **MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI E NOCIVI**
5. **USO ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI**
6. **VERIFICHE FUNI E CATENE**
7. **ATTREZZATURE CHE SERVONO A SOLLEVARE PERSONE**
8. **RISCHI ENERGIA ELETTRICA**
9. **OPERAZIONI DI SALDATURA**
10. **MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E SIMILI**

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

**COMMA 4**

**Art. 71**

**Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:**

**a) le attrezzature di lavoro siano:**

- 1) **installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso**
- 2) **oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione**

## **Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL**

### **COMMA 5**

**Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore**

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

### **COMMA 7**

### **Art. 71**

**Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:**

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati**
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti**

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

COMMA 8

Art. 71

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 71

COMMA 8

segue...

- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - ad interventi di controllo periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi
  - ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) Gli interventi di controllo ... devono essere effettuati da persona competente



## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

COMMA 9

Art. 71


I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

## VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/08

COMMA 11

ALL.VII

Art. 71



**ALL.VII**

**VERIFICHE  
PERIODICHE**

- Scale aeree a inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ...
- Ponti sospesi e relativi argani
- Idroestrattori a forza centrifuga con diametro paniere x n°giri > 450 (m x giri/min)....
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente
- Apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg...
- Attrezzature a pressione...
- Generatori di vapore...
- Generatori di calore...

**VERIFICHE PERIODICHE**

**ALL.VII**

**APPARECCHI SOLLEVAMENTO  
FISSI  
- PORTATA > 200 Kg**

**TRIENNALE**

**Anno fabbricazione non antecedente 10 anni**

**BIENNALE**

**Anno fabbricazione antecedente 10 anni**

**BIENNALE**

**Anno fabbricazione non antecedente 10 anni  
Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico**

**ANNUALE**

**Anno fabbricazione antecedente 10 anni  
Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico**

**VERIFICHE PERIODICHE**

**ALL.VII**

**APPARECCHI SOLLEVAMENTO  
MOBILI/TRASFERIBILI  
- PORTATA > 200 Kg**

**BIENNALE**

**Anno fabbricazione non antecedente 10 anni**

**ANNUALE**

**Anno fabbricazione antecedente 10 anni**

**ANNUALE**

**Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico**

**OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI  
E DEI CONCEDENTI IN USO**

**Art. 72**

**COMMA 1**

**Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V**

## OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO

Art. 72

### COMMA 2

Chiunque noleggi o conceda in uso (eliminato “ad un datore di lavoro”) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare *formati* conformemente alle disposizioni del presente titolo e, *ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista*

## USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento

Le utilizzano secondo le informazioni e l’addestramento ricevuti

Hanno cura delle attrezzature, non vi apportano modifiche e segnalano immediatamente difetti o inconvenienti



## **INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO**

**Art. 73**

### **COMMA 1**

**Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione ed un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:**

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature**
- b) alle situazioni anormali prevedibili**

## **INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO**

**Art. 73**

### **COMMA 2**

**Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature**

**INFORMAZIONE FORMAZIONE  
ADDESTRAMENTO**

**Art. 73**

**COMMA 3**

**Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati**

**INFORMAZIONE FORMAZIONE  
ADDESTRAMENTO**

**Art. 73**

**COMMA 4**


**Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone**

## INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO



Art. 73

COMMA 5

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione



46






**RISCHIO ELETTRICO**

**ELETTRICO**

- CONTATTO DIRETTO
- CONTATTO INDIRETTO





49

**RISCHIO ELETTRICO**

**CONTATTI DIRETTI**

CONTATTO CON UNA PARTE NORMALMENTE IN TENSIONE

- VITE DI UN MORSETTO
- ATTACCO DI UNA LAMPADA O DI UN FUSIBILE
- ALVEOLO DI UNA PRESA
- PARTE CONDUTTRICE DI UN CAVO ELETTRICO
- ECC.



50

## RISCHIO ELETTRICO

### CONTATTI INDIRETTI

CONTATTO CON UNA MASSA O UNA PARTE CONDUTTRICE A SEGUITO DI UN GUASTO ALL'ISOLAMENTO

- INVOLUCRO MOTORE ELETTRICO
- INVOLUCRO APPARECCHIATURA ELETTRICA
- PARTE METALLICA DI UNA STRUTTURA ELETTRIFICATA
- ECC.



51

## RISCHIO ELETTRICO

### PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI

#### ISOLAMENTO

- MATERIALE ISOLANTE CHE RICOPRE TUTTE LE PARTI ATTIVE ED E' RIMOVIBILE SOLO MEDIANTE DISTRUZIONE:  
*CAVI , COMPONENTI IMMERSI, ECC.*

#### INVOLUCRI

IP



- ASSICURA LA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI IN OGNI DIREZIONE.
- ASPORTABILE SOLO CON CHIAVI O ATTREZZI



#### BARRIERE

IP

- ASSICURA LA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI NELLA NORMALE DIREZIONE D'ACCESSO.
- ASPORTABILE SOLO CON CHIAVI O ATTREZZI.

52





## RISCHIO ELETTRICO

• TIPO INDUSTRIALE

### PRESE A SPINA LABORATORI

• PROTETTE SINGOLARMENTE CONTRO I SOVRACCARICHI

• DOTATE DI INTERBLOCCO SE CON CORRENTE NOMINALE > 16 A

• PROTETTE CON DISPOSITIVI DIFFERENZIALI AD ALTA SENSIBILITA' ( $I_D$  0,03 A)



## RISCHIO ELETTRICO

**TENSIONE  
NOMINALE (v)**

**COLORI**

da 20 a 25

VIOLA

da 40 a 50

BIANCO

da 100 a 130

GIALLO

da 200 a 250

BLU

da 380 a 480

ROSSO

da 500 a 690

NERO

**PRESE A  
SPINA  
LABORATORI**

58

## **RISCHIO ELETTRICO**

### **VERIFICHE DEGLI IMPIANTI**

- Gli impianti di terra devono essere verificati con periodicità :
  - **Biennale quando installati in:**
    - Cantiere
    - Ambiente a maggior rischio in caso di incendio**
    - Locali ad uso medico
  - **Quinquennale se installati in ambienti ordinari**

**La verifica periodica deve essere richiesta alla AUSL (SSIA)  
o ad altro organismo autorizzato dal Ministero Attività Produttive**

**Copia delle dichiarazioni di conformità, se relative a lavori di  
trasformazione sostanziale o a nuovi impianti, devono essere  
inviata a AUSL Reggio Emilia - Servizio SIA e  
all'INAIL/ISPESL competente per territorio**